



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Multe per autovelox o telelaser: obbligatorio non solo l'avviso con la segnaletica, ma anche l'indicazione sul verbale

Autore: Redazione | 27/09/2013



Non basta che la pubblica amministrazione abbia piantato, prima della postazione dell'autovelox o del telelaser, la segnaletica con l'avviso della presenza dello strumento elettronico; è anche necessario che il verbale certifichi l'adempimento di tale obbligo.

Perché la multa con l'**autovelox** o il **telelaser** sia valida è necessario che la pubblica amministrazione rispetti due obblighi:

1 - una [preventiva segnalazione della presenza dell'apparecchio](#) di rilevamento della velocità, apposta con segnaletica stradale verticale, almeno **400 metri prima** della postazione;

2 - l'indicazione dell'avvenuto adempimento di tale obbligo (ossia della preventiva segnalazione) all'interno del verbale redatto dall'agente. In altre parole, la pubblica amministrazione deve dotarsi di appositi **moduli prestampati** che devono essere compilati in occasione della contestazione delle infrazioni: tali moduli devono necessariamente menzionare la presenza (o l'assenza) della segnaletica stradale indicata al precedente punto 1.

Se la prima condizione è ormai nota a tutti gli automobilisti, la seconda non lo è. E, pertanto, a ricordarlo, è stato il **Tribunale di Piacenza** con una sentenza dello scorso mese di giugno **[1]**.

Dunque, se l'apparecchio di controllo elettronico è **regolarmente segnalato** dalla cartellonistica stradale, la multa potrebbe essere ugualmente **nulla** perché di tale circostanza non è fatta menzione nel verbale.

Note

[1] Trib. Piacenza sent. del 8.06.2013.